

Il Giudice,
all'esito della camera di consiglio,
letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, sentito il difensore della parte
ricorrente, comparso all'udienza odierna;
riscontrato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c. e
considerata la richiesta di autorizzazione alla rinotifica formulata dalla parte
ricorrente;
considerata altresì l'istanza di autorizzazione alla notificazione degli atti introduttivi del
giudizio nei confronti dei soggetti controinteressati ex art. 151 c.p.c. già contenuta in
ricorso e rinnovata i data odierna;
ritenuto che le predette richieste possano essere accolte nei termini di seguito
precisati;
visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con
decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da
quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di
maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;
visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione
degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima
conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni
relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES.
N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);
ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che
permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di
conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione
- di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con
modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N.
950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);
ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed
all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la
notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con
le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso nel sito web istituzionale del MIUR - previa consegna su
supporto informatico da parte del ricorrente di copia del ricorso introduttivo del
giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione emesso in data 12.3.2020
e dei successivi verbali di udienza, del presente provvedimento e dell'elenco
nominativo dei controinteressati - dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. l'indicazione dei contro interessati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
4. il testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione,
dei successivi verbali di udienza e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva
di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare

alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel Sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

FISSA

nuova udienza di discussione per il giorno 11.1.2021 ore 10,00;

DISPONE

che copia del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, dei verbali di udienza e del presente provvedimento venga notificata entro i termini di legge a cura della parte ricorrente:

- ai soggetti controinteressati con le modalità predette mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del presente decreto nel sito internet del MIUR;
- all'amministrazione convenuta nelle forme ordinarie prescritte dalla legge (in caso di notificazione a mezzo pec si ricorda che la prova della notificazione telematica deve avvenire a mezzo di deposito telematico dei relativi messaggi di posta elettronica, vale adire file con estensione .msg ovvero .eml).

Si comunichi.

Bari, 12/10/2020.

Il Giudice
Silvia Fioraso